

**RELAZIONE DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI AL
PROGETTO DI SCISSIONE**

di

**FASI – FONDO ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA**

Redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, located in the bottom right corner of the page.

PREMESSA

Signori Associati,

siete stati convocati in Assemblea, alla presenza del notaio verbalizzante, per deliberare in merito al progetto di scissione del FASI Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa (di seguito chiamato anche semplicemente FASI) con attribuzione della gestione separata FasiOpen ad una associazione di nuova costituzione denominata FasiOpen.

La presente Relazione, redatta dagli Amministratori dell'associazione scissa, illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione, con particolare riguardo alla determinazione del rapporto di concambio ai sensi di quanto previsto dall'art. 2501 *quinquies* del Codice Civile.

Sul punto la Massima 77/2020 del Consiglio Notarile di Firenze ha infatti confermato la compatibilità della relazione degli amministratori ex art. 2501 *quinquies* cc con le fusioni e scissioni di enti non commerciali: «*Si ritiene sussistere l'obbligo di predisporre una relazione degli amministratori illustrativa delle ragioni della fusione/scissione al fine di informare gli associati. **Rinunciabile** con il consenso di tutti gli associati.*» - pag. 7 Massima 77/2020 del Consiglio Notarile di Firenze.

ILLUSTRAZIONE E GIUSTIFICAZIONE SOTTO IL PROFILO ECONOMICO DEL PROGETTO DI SCISSIONE

Il FASI, nel 2008, ha istituito nel proprio seno la gestione separata FasiOpen con il fine di garantire l'accesso a prestazioni di sanità integrativa a categorie diverse rispetto ai dirigenti industriali.





Il FasiOpen, attualmente, è una mera articolazione interna del Fasi che opera con autonomia contabile e la cui gestione è improntata a criteri di economicità, equilibrio ed efficienza, ma che comunque non ha alcuna autonoma soggettività giuridica e non ha un proprio codice fiscale.

Il modello di assistenza sanitaria prestata dalla gestione separata FasiOpen è radicalmente diverso da quello che storicamente il FASI ha adottato a beneficio dei dirigenti industriali. Il FASI dirigenti offre infatti ai propri iscritti livelli di prestazioni sanitarie uniformi ed omogenee, di contro il FasiOpen si articola in sette diversi piani sanitari a cui corrispondono sette diversi livelli di copertura sanitaria e di relativa contribuzione. In particolare, i piani del FasiOpen si differenziano per tipologia di prestazioni, limiti di rimborso, franchigie e, soprattutto, contributi a carico dell'azienda o del dipendente.

Le imprese, che si iscrivono al FasiOpen, possono liberamente scegliere a quale piano sanitario aderire, senza alcun vincolo per categoria o per settore.

I sette piani sanitari della gestione separata FasiOpen non sono dunque riferibili - in regime di corrispondenza biunivoca - ad altrettante categorie di iscritti o gruppi omogenei di iscritti, ma, in concreto, **ogni impresa può aderire ad uno o più piani sanitari sostenendone il diverso onere in termini di contributi.**

Il presente progetto di scissione deriva quindi dall'esigenza di procedere alla separazione delle attività di assistenza sanitaria poste in essere dal FASI a favore dei dirigenti delle imprese industriali (che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto tra Confindustria e Federmanager) dalle attività di assistenza sanitaria prestate dalla gestione separata FasiOpen a vantaggio di collettività di lavoratori diversi dai suddetti dirigenti industriali.

La compresenza in capo ad un unico ente di due diversi modelli assistenza sanitaria, infatti, determina delle commistioni, sia operative che giuridiche, che necessitano di essere risolte ed inducono a distaccare la gestione rivolta ai dirigenti (FASI) dalla gestione separata rivolta alle aziende e ai lavoratori estranei al contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti industriali (FasiOpen).



Attraverso la prospettata scissione del Fondo, con attribuzione del FasiOpen ad un fondo integrativo del sistema sanitario nazionale di nuova costituzione denominato FasiOpen, la gestione del Fasi Dirigenti e la gestione separata FasiOpen saranno autonomamente condotte da due diversi enti associativi

In tal modo ciascun ente (e ciascuna di dette due gestioni di assistenza sanitaria) sarà posto in condizione di cogliere al meglio le opportunità che il proprio ambito d'azione offre, sia in termini di efficacia operativa che di regole giuridiche.

Sia il FASI che il FasiOpen potranno quindi specializzare la propria attività e, soprattutto, i propri assetti organizzativi concentrandosi su un proprio modello associativo, strutturato in funzione del diverso approccio all'assistenza sanitaria.

In fine, soprattutto nelle fasi di *start up*, il FASI presterà al nuovo FasiOpen ogni

supporto tecnico e logistico necessario alla nuova associazione affinché sia garantita la continuità della predetta gestione separata e sia assicurata l'assistenza sanitaria agli attuali assistiti.

ILLUSTRAZIONE E GIUSTIFICAZIONE SOTTO IL PROFILO GIURIDICO DEL PROGETTO DI SCISSIONE

L'istituto tecnico-legale da adottare ai fini della separazione di FasiOpen da FASI è una scelta quasi vincolata. Data la natura *non profit* e non commerciale del Fondo sono, infatti, estranei all'operazione tutti i negozi e gli istituti afferenti alla nozione d'azienda o d'impresa commerciale.

Escludendosi - giusta la natura di ente associativo *non profit* del FASI - ogni operazione «aziendale» o «commerciale», il parziale frazionamento dell'ente può - comunque - aver legittimamente luogo attraverso un'operazione di scissione associativa, disciplinata dall'art. 42-bis del codice civile¹.

Si propone quindi all'attenzione dell'assemblea di procedere ad una scissione parziale, omogenea, del FASI - ex art. 42-bis c.c. - con attribuzione della gestione separata FasiOpen ad una associazione di nuova costituzione, denominata FasiOpen, che eserciti l'attività ad oggi riferibile a FasiOpen.

Nel nuovo ente confluiranno a titolo di partecipanti gli attuali assistiti della gestione separata FasiOpen.

Associati fondatori del FasiOpen saranno Confindustria e Federmanager, esattamente come nel FASI, in tal senso l'operazione si informa a criteri di proporzionalità. L'associazione sarà retta dallo statuto allegato al progetto di scissione.

¹ In vigore a decorrere dal 3 agosto 2017 per effetto dell'art. 98, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117



La possibilità di porre in essere operazioni straordinarie (e precipuamente la fusione e la scissione) di enti non lucrativi e non commerciali è stata a lungo posta in dubbio in quanto era opinione diffusa che dette operazioni straordinarie fossero istituti riservati alle società commerciali.

Si riteneva infatti che la natura non commerciale di tali enti fosse una barriera insuperabile per l'esecuzione di scissioni e fusioni.

Nel tempo, a favore della legittimità di fusioni e scissioni degli enti di natura associativa, è però intervenuta la Suprema Corte di Cassazione:

- *«È esatto il riferimento all'art. 2504 c.c., relativo alla fusione di società, nell'ipotesi che risulti accertato (con indagine di fatto, che si sottrae a controllo in sede di legittimità, se il relativo apprezzamento è congruamente e logicamente motivato) che due associazioni non riconosciute si sono unificate, dando luogo alla loro estinzione ed alla successione a titolo universale, in tutti i loro rapporti, dell'organismo nato dalla unificazione. Infatti le associazioni non riconosciute costituiscono un'organizzazione di persone legate tra loro dal perseguimento di un fine di comune interesse. In mancanza di una normativa giuridica più dettagliata, sono gli accordi interni che ne regolano l'ordinamento e solo in mancanza di una diversa volontà espressa dagli associati è possibile fare ricorso, di volta in volta, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi analoghi per le associazioni riconosciute, per le società e anche in tema di comunione, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto.» - MASSIMA - Cass. civ., 14/03/1967, n. 583;*
- *«... è opportuno altresì premettere che, come già in epoca non recente questa Corte ha avuto modo di precisare (cfr., Cass. 14/03/1967, n. 583), nelle associazioni non riconosciute, in mancanza di norme più dettagliate o di una diversa volontà espressa dagli associati, è possibile fare ricorso, in via analogica, alle disposizioni che regolano casi simili in materia di associazioni riconosciute o di società, compatibilmente con la struttura di ogni singolo rapporto; ed è perciò*



possibile far riferimento alle disposizioni dettate dal codice in tema di fusione di società, in quanto applicabili, qualora sia accertato che due associazioni non riconosciute si sono unificate. Principio, questo, che sembra coerente anche con le più recenti linee di tendenza dell'ordinamento in materia di enti collettivi, certamente più favorevoli ad una maggiore interscambiabilità dei ruoli, pur tra enti tipologicamente diversi, come eloquentemente dimostra l'introduzione di nuove figure di trasformazione eterogenea nell'art. 2500 octies c.c.» - ESTRATTO - Cass. civ., Sez. I, Sent., 23/01/2007, n. 1476;

Ne è derivato che, prendendo anche atto dell'evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il legislatore ha recentemente approvato l'art. 42-bis del codice civile, in vigore dal 3 agosto 2017, con cui si disciplinano le trasformazioni, fusioni e scissioni delle associazioni e fondazioni:

Art. 42-bis c.c.

- **«Se non è espressamente escluso dall'atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni riconosciute e non riconosciute e le fondazioni di cui al presente titolo possono operare reciproche trasformazioni, fusioni o scissioni.**
- *La trasformazione produce gli effetti di cui all'articolo 2498. L'organo di amministrazione deve predisporre una relazione relativa alla situazione patrimoniale dell'ente in via di trasformazione contenente l'elenco dei creditori, aggiornata a non più di centoventi giorni precedenti la delibera di trasformazione, nonché la relazione di cui all'articolo 2500-sexies, secondo comma. Si applicano inoltre gli articoli 2499, 2500, 2500-bis, 2500-ter, secondo comma, 2500-quinquies e 2500-nonies, in quanto compatibili.*
- **Alle fusioni e alle scissioni si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alle sezioni II e III del capo X, titolo V, libro V, in quanto compatibili.**
- *Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle imprese sono iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche ovvero, nel caso di enti del Terzo settore, nel Registro unico nazionale del Terzo settore.» art. 42-bis cc*



A decorrere dal 3 agosto 2017, per effetto dell'art. 98 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 che ha emendato il codice civile, è possibile operare – nel solco tracciato dalla norma – la scissione delle associazioni non riconosciute, come il FASI, applicando le regole previste per le società commerciali in quanto compatibili.

L'art. 42-bis del codice civile, tuttavia, non chiarisce quali siano, in concreto, le norme proprie dei procedimenti di scissione delle società commerciali compatibili con la natura delle associazioni non riconosciute.

Tale criticità sembra, tuttavia, superabile in virtù di due interventi di prassi notarile di cui il primo del Consiglio Nazionale del Notariato (Studio n. 77-2020/I)² ed il secondo del Consiglio Notarile di Firenze (Massima 76/2020).

I predetti studi, a supporto dei notai roganti, approfondiscono e argomentano ogni singolo *step* del procedimento di scissione di associazioni e fondazioni, chiarendo quali norme societarie siano da applicare in quanto compatibili con la natura e la forma giuridica delle associazioni e quali norme siano, invece, estranee all'operazione. In tal modo il Notariato ha tracciato una rotta esatta per dare esecuzione alle scissioni associative.

Nel caso di specie, per evitare eventuali criticità in ordine alla legittimità dell'operazione, si è scelto di conformare rigorosamente il progetto e l'atto di scissione del FASI alle istruzioni rese dai consigli notarili.

RAPPORTO DI CONCAMBIO

Negli enti non commerciali di natura associativa l'elemento prevalente è la funzione sociale e mutualistica dell'attività e non certo il fine di generare profitto e patrimonio. Il tale ottica la nozione di capitale e di quote di partecipazione degli associati – proprie

² Lo Studio 77-2020/I è stato reso in materia di associazioni riconosciute e fondazioni, quindi ipotesi diverse dal caso di specie. Ciononostante è dato trarne delle indicazioni di ordine generale in materia di operazioni straordinarie di enti associativi.



delle società commerciali - devono essere rilette e contestualizzate.

In buona sostanza, nelle associazioni non riconosciute - come è il FASI e come sarà il FasiOpen - tutti i diritti di governance ed i diritti economico patrimoniali sono uniformi e, quindi, del tutto slegati dalla percentuale di partecipazione al capitale sociale/fondo di dotazione dell'ente dell'associato.

In tale contesto, democratico e non commerciale, la nozione stessa di rapporto di concambio è estranea alla fattispecie. Non è infatti ipotizzabile alcun concambio di azioni o quote né alcuna valutazione economica dell'ente scisso e della beneficiaria. I diritti di voto sono capitari, e non proporzionali alla percentuale di partecipazione al capitale o fondo dell'ente, e lo statuto vieta la distribuzione di utili, avanzi di gestione, riserve e fondo di dotazione.

In tal senso si è espressa anche la massima 76-2020 del Consiglio Notarile di Firenze al paragrafo VI: *«... nessun rapporto di cambio è compatibile con la natura degli enti coinvolti; nessun aumento di capitale dell'incorporante/beneficiaria è ipotizzabile a servizio della fusione/scissione.*

L'eventuale incremento del fondo comune è una conseguenza contabile che non rappresenta la misura della partecipazione degli associati negli enti interessati.»

Ne deriva che l'art. 2501-*quinquies* è norma parzialmente incompatibile con la natura degli enti associativi e, pertanto, non deve essere applicata alla scissione del FASI nella misura in cui statuisce l'obbligo degli amministratori di riferire in ordine al rapporto di concambio nella propria relazione.

Roma, 26 ottobre 2024

Per il C.d.A. del FASI

Il Presidente

